

(N. 264-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta dell'8 febbraio 1949 (V. Stampato N. 256)

presentato dal Ministro delle Finanze

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 FEBBRAIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 16 febbraio 1949

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione e concernente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge concerne alcune modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. Trattasi di incrementare i relativi proventi fiscali, sia con inasprimento della tassa, sia con un diverso ordinamento e meccanismo della stessa.

Birra. L'imposta viene elevata da lire 150 per ettolitro-grado a lire 250.

La proporzione fra tassa e prezzo di vendita (33 per cento circa) esistente con la tassa a lire 150 non solo non è superata dalla tassa attuale, ma è inferiore.

Olii di semi. Attualmente gli olii di semi pagano la tassa di lire 160 a quintale, se destinati alla alimentazione; la medesima tassa di lire 160 più una tassa speciale di lire 500 se destinati ad uso industriale.

Il presente disegno comincia a sopprimere la distinzione fra le due specie di oli: dato che

l'aggravamento fiscale a carico degli oli ad uso industriale era stato suggerito dalla necessità di limitarne il consumo a beneficio dei consumi alimentari. Questa necessità non esiste più, essendo ormai superata la carestia dei grassi alimentari. Ciò premesso, la tassa unica viene elevata da lire 160 a lire 3000 per quintale.

La elevazione è sensibile, ma essa ha lo scopo di far partecipe lo Stato del largo beneficio che i prezzi di produzione e di vendita degli oli di semi consentono in confronto dei prezzi degli oli di oliva, che sono sempre i determinatori del prezzo di mercato.

Imposta sui filati. Istituita col decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, per il periodo di un anno, viene modificata nella sua struttura e nella applicazione col presente disegno. Le aliquote di imposta vengono mediamente raddoppiate, a compenso della riduzione dell'im-

posta sulla entrata dal 3 al 2 per cento disposta col disegno n. 174 già approvato dal Senato in seduta 17 dicembre 1948.

La modificazione appare opportuna, perchè l'esazione dell'imposta fabbricazione è più semplice, sicura, e non soffre le evasioni a cui purtroppo è soggetta l'imposta sulla entrata. Inoltre la riduzione dell'imposta sull'entrata dal 3 al 2 per cento dovrebbe diminuire le evasioni il cui maggior incentivo sta sempre nella altezza delle aliquote.

Un punto delicato che merita particolare attenzione è quello della restituzione dell'imposta all'atto dell'esportazione.

Non sorge difficoltà per tale restituzione se operata sulla merce effettivamente esportata e controllata al passaggio. Difficoltà può invece sorgere quando l'imposta di fabbricazione venga riscossa in abbonamento come consentono gli articoli 9 e 10 del disegno di legge, dai quali anzi parrebbe che l'abbonamento sia la norma.

In tale ipotesi l'articolo 10 dispone che il canone di abbonamento venga fissato tenendosi conto della presunta quota di filati che verrebbe esportata e pertanto diminuito della correlativa presunta imposta da restituirsì.

Siamo, come si vede, in un campo prevalentemente presuntivo, ove i risultati possono essere differenti da quelli previsti. Invero un produttore di filati potrebbe ottenere sul canone di abbonamento la riduzione di una cifra riferibile al quantitativo da esportarsi laddove potrebbe non esportare niente o meno del ritenuto. Onde è opinabile che questo metodo possa limitare l'esportazione e far beneficiare il produttore di una riduzione che non gli spetterebbe o gli spetterebbe in misura minore.

D'altra parte la semplicità dell'applicazione e della riscossione ha pure il suo lato vantaggioso e siccome l'esperimento è limitato ad un anno, sarà possibile nel suo decorso di acquisire elementi concreti sulla convenienza o meno di mantenerlo o modificarlo.

Praticamente nello stesso campo dei produttori v'è stata diversità di vedute: consta infatti che i cotonieri ed i lanieri non hanno chiesto alcuna detrazione sul loro canone di abbonamento preferendo chiedere la restituzione dell'imposta sui filati effettivamente esportati. Per contro i produttori di canapa, lino, iuta, seta naturale, hanno preferito chie-

dere a norma dell'articolo 10, il difalco dalla quota di abbonamento della presunta imposta a restituirsì per esportazione.

Va ancora osservato, e il rilievo fu sollevato in Commissione che a norma dell'articolo 10 la richiesta dell'abbonamento dovrebbe essere fatta dalle categorie produttrici dei filati, mentre gli abbonamenti sono fatti dai singoli, e nel nostro ordinamento non esiste rappresentanza *legale* di singoli da parte della loro categoria. Trattasi evidentemente solo di improprietà formale di espressione; non sarà vietato ai singoli di chiedere l'abbonamento, ma è evidente che i produttori di una medesima categoria — avendo in massima il medesimo interesse — avranno convenienza a chiedere l'abbonamento come categoria.

In ogni modo la concessione dell'abbonamento dovendo essere esaminata e consentita dall'Amministrazione, starà a questa giudicare la esistenza delle condizioni perchè l'abbonamento possa essere accordato con la migliore e maggiore tutela possibile degli interessi fiscali.

La Commissione esprime pure l'avviso che sia consentito all'Amministrazione di procedere a revisioni col sopravvenire di circostanze che le dimostrino opportune.

L'articolo 11 detta particolari condizioni di favore per i piccoli produttori da considerarsi come artigiani.

L'articolo 14 esenta dalla tassazione i cucirini, spaghi, cordami, forzina, rafforzina, lusino e simili, e ciò giustamente perchè essi sono formati coi filati già sottoposti a tassa. Però gli stessi generi in quanto importati scontano la sovraimposta di confine ragguagliata alla imposta di fabbricazione interna.

Il Ministro delle finanze presume che i proposti provvedimenti consentano un incremento: per la birra, da 1.550 a 2.500 milioni; per gli olii di semi, da 325 a 1.000 milioni, per i filati un incremento di 15.000 milioni a fronte del quale sta però la diminuzione del gettito sull'imposta sull'entrata per la riduzione dal 3 al 2 per cento. Si può ritenere certo un guadagno ma la misura di esso non si avrà che col procedere dell'esercizio.

Premessi tali succinti rilievi, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

BERTONE, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, contenente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, con le seguenti modificazioni:

« Il primo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, sono stabilite, per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950, come appresso:

1° Per ogni chilogrammo di filato di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale; o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa, misurante:

a)	fino a 12.000 metri	L.	20
b)	più di 12.000 fino a 20.000 metri L.		36
c)	» 20.000 » 30.000 » »		56
d)	» 30.000 » 44.000 » »		80
e)	» 44.000 » 61.000 » »		150
f)	» 61.000 » 78.000 » »		220
g)	» 78.000 » 95.000 » »		300
h)	» 95.000 » 112.000 » »		380
i)	» 112.000 » 129.000 » »		470
l)	» 129.000 » 145.000 » »		570
m)	» 145.000 » 163.000 » »		680
n)	» 163.000 » 180.000 » »		820
o)	» 180.000 » 210.000 » »		1.100
p)	» 210.000 » 244.000 » »		1.400
q)	» 244.000 metri		1.700

I filati di cui sopra sono classificati come tali anche se contengono lana in quantità non superiore al 5 per cento.

2° Per ogni chilogrammo di filato di lino o di canapa, misurante:

a)	fino a 1.000 metri	L.	8
b)	più 1.000 fino a 2.100 metri L.		16

e)	più 2.100 fino a 7.000 metri L.		30
d)	» 7.000 » 15.000 » »		70
e)	» 15.000 » 25.000 » »		120
f)	» 25.000 » 35.000 » »		170
g)	» 35.000 » 45.000 » »		240
h)	» 45.000 » 50.000 » »		320
i)	» 50.000 metri		450

3° Per ogni chilogrammo di filato di juta » 25

4° Per ogni chilogrammo di filato di lana (vergine, cascame o rigenerata), o di lana (vergine, cascame o rigenerata), in quantità superiore al 5 per cento in mista intima con altre fibre, rigenerate o non, misurante:

a) fino a 20.000 metri lire 7 per ogni mille metri;

b) più di 20.000 metri lire 8 per ogni mille metri.

Le frazioni superiori a 500 metri si arrotondano in mille, agli effetti della liquidazione dell'imposta.

5° Per ogni chilogrammo di filato di seta tratta, semplice. L. 350

6° Per ogni chilogrammo di filato di cascame di seta pettinata (chappe). 230

7° Per ogni chilogrammo di filato di seta cardata (burretta) 50

8° Per il filato di fibra artificiale a filamento continuo (compresi lamette e crini, e di filati di lanasel, lanalux e simili) che nella lunghezza di 4.500 metri pesa:

a) meno di 60 grammi: per ogni chilogrammo. 252

b) grammi 60 fino a 125 escluso: per ogni chilogrammo 210

c) grammi 125 o più: per ogni chilogrammo. 168

9° Per ogni chilogrammo di filato di fibre tessili non nominate, è dovuta l'imposta stabilita per il filato delle fibre sopraindicate al quale esso è assimilato dal repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali.

10° Filati in mista intima non nominati: come quelli della fibra più tassata che entra nella loro composizione, tenuto conto, quando sia previsto, del rapporto tra lunghezza e peso.

11° Agli effetti della tassazione la lunghezza dei filati ritorti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 10 viene moltiplicata per il numero dei filati semplici di cui è composto il ritorto.

12° Per ogni chilogrammo di filato, costituito da filati semplici diversamente tassati, si applica la media ponderale delle imposte relative ai filati semplici di cui il filato ritorto è composto, a meno che i filati componenti il ritorto abbiano scontato l'imposta propria.

« Il primo e secondo comma dell'articolo 11 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti

L'articolo 10 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, è sostituito come segue:

« I fabbricanti che abbiano una produzione

annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a lire 800.000, sono considerati artigiani, e, come tali, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base alla quantità e qualità di filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti.

« Detti fabbricanti, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione sono tenuti a presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro bimestrale, se lavorano per un periodo di tempo superiore a sei mesi, oppure un'unica dichiarazione per tutto il periodo di attività nell'anno, se la loro lavorazione ha carattere stagionale ed in ogni modo non superiore a sei mesi ».